

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAGLIANO Terenzio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1964

Riconoscimento dell'anzianità al personale proveniente dall'Alto Commissariato dell'alimentazione

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 6 marzo 1958, n. 199, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 27 marzo 1958, veniva devoluto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare e, contemporaneamente, veniva proceduto alla definizione del rapporto d'impiego del personale dipendente dal cessato Alto Commissariato dell'alimentazione con l'instaurazione di un ruolo unico « ad esaurimento ». Più particolarmente, tale legge disciplinava l'immissione nel citato ruolo « ad esaurimento » del personale dei cessati Organismi centrali e periferici dell'alimentazione, ai quali venivano a sostituirsi la Direzione generale dell'alimentazione, gli Ispettorati compartimentali e quelli provinciali dell'alimentazione.

L'articolo 7 — comma terzo — disponeva che nel ruolo della carriera direttiva — prevista nel ruolo « ad esaurimento » — venisse inquadrato il personale *direttivo* contemplato dall'articolo 2, lettera *b*), del decreto 31 gennaio 1945 e dalla tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, che fosse in possesso del diploma di laurea, nonchè dei requisiti prescritti, e che, da data anteriore al 1° maggio 1948, avesse esercitato funzioni pari a quelle proprie del predetto ruolo.

Il comma quarto dello stesso articolo disponeva, invece, che il personale direttivo « che non pervenga » al ruolo della carriera direttiva (in quanto non in possesso del diploma di laurea) venisse inquadrato nel ruolo della carriera di concetto, purchè provvisto dei requisiti di legge e del periodo di esercizio di funzioni di cui al precedente comma terzo.

Con il successivo articolo 12 si consentiva, peraltro, che il medesimo personale direttivo, declassato nella carriera di concetto per mancanza di diploma di laurea, potesse essere mantenuto nelle funzioni direttive, ferma restando però la sua appartenenza ad ogni effetto alla carriera di concetto.

A questo punto giova ricordare che, per le esigenze funzionali degli organi centrali e periferici dell'alimentazione, si provvede ad assumere, *per funzioni di carattere esclusivamente direttivo, prescindendosi dal titolo di studio posseduto*, personale particolarmente qualificato e competente nelle materie e nelle discipline attribuite alla competenza dell'Alto Commissariato della alimentazione, equiparandolo a quello dell'ex gruppo A, dal 5° al 9° grado (D. 31 gennaio 1945 e tabelle annesse al D. 30 dicembre 1946 dell'Alto Commissariato dell'alimentazione).

Lo Stato pertanto si avvale dell'opera direttiva di questo personale che, indipendentemente dal titolo di studio posseduto, provvede con pari merito, all'adempimento delle delicate funzioni commessegli, ed anche quando l'articolo 7, comma quarto, della legge 6 marzo 1958, n. 199, inquadrava nella carriera di concetto quel « personale direttivo » che non perveniva al ruolo della carriera direttiva in quanto sprovvisto del titolo di laurea, lo Stato continuò a mantenerlo nelle stesse funzioni direttive che sono svolte tuttora e quindi ininterrottamente da circa 20 anni.

Fa d'uopo a tal punto riconoscere che il comma quarto dell'articolo 7 viola, in effetti, diritti ormai acquisiti e che porta mortificazione ad una categoria di dipendenti, per un non meritato declassamento, mentre l'articolo 12 contrasta con i principi morali che costituiscono l'etica e il funzionamento di ogni ordinamento giuridico.

Si impone quindi la necessità di correggere le norme in parola, per riconoscere al personale stesso il diritto al collocamento nella carriera direttiva.

Nè a tale atto di giustizia può opporsi la norma generale che subordina l'accesso alla carriera direttiva al possesso del diploma di laurea.

Tale norma trova la sua giustificazione al momento dell'assunzione in quanto il titolo di studio superiore rappresenta l'unico elemento di valutazione della idoneità del candidato all'ammissione nella carriera direttiva dell'Amministrazione pubblica, ma appare ingiustificato invocarlo per quel personale che, assunto per funzioni di carattere esclusivamente direttivo, le ha svolte per circa venti anni per cui l'applicazione delle norme stesse, ora per allora, è superata dall'attitudine dimostrata e dal rendimento reso in questo lungo periodo, in un organismo che nulla ha cambiato della sua struttura funzionale ed organizzativa.

D'altra parte, se lo Stato per altre categorie di dipendenti (Ministero Interni, Finanze, Tesoro, Lavoro, eccetera) ha superato detta norma generale, non si comprende perchè non debba assicurare analogo trattamento al personale degli Organi cen-

trali e periferici dell'alimentazione, già appartenente alla categoria direttiva ed oggi declassato e inquadrato nella carriera di concetto ai sensi della legge 199.

Risulta pertanto evidente la disparità del trattamento praticato al personale dei Servizi dell'alimentazione e non si giustifica più il persistere nell'applicazione della norma generale, che presuppone il possesso del titolo di studio, per la restituzione a detto personale del diritto alla piena conservazione delle funzioni direttive.

Si osserva, infine, che l'invocata riparazione non comporta oneri di carattere finanziario a carico dello Stato, in quanto non vengono modificati i coefficienti in godimento ed inoltre, in corrispondenza alle unità collocate nel ruolo della carriera direttiva e fino alla loro cessazione dal servizio, saranno mantenuti vacanti nel ruolo della carriera di concetto altrettanti posti di qualifica corrispondente a quella rivestita dalla predetta unità.

Si ricorda infine che nella seduta del 26 ottobre 1961, la 1^a Commissione del Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 1503 contenente norme interpretative della legge 6 marzo 1958, n. 199, approvava all'unanimità un ordine del giorno presentato dai senatori Sansone, Lepore, Pellegrini e Picardi con il quale venivano fatti voti affinché il Governo, con apposito provvedimento legislativo, risolvesse alcuni importanti problemi che la legge n. 199 nella sua prima applicazione aveva proposto e che il suddetto disegno di legge numero 1503 lasciava ancora insoluti, avendo i senatori Sansone e Pellegrini accettato di ritirare gli emendamenti all'uopo presentati, al solo scopo di accelerare l'iter del disegno di legge stesso; disegno di legge trasformato in legge n. 1247 dell'8 novembre 1961.

L'unanimità dell'approvazione dell'ordine del giorno e le dichiarazioni rese in quella sede dal rappresentante del Governo onorevole Salari, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, comprovano la necessità e l'urgenza dell'emanazione di nuove norme che risolvano i problemi insoluti di cui sopra, donde il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il personale direttivo contemplato dall'articolo 2, lettera *b*) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei ministri e dalla tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, inquadrato nella carriera di concetto a norma dell'articolo 7, comma quarto, della legge 4 marzo 1958, n. 199, è collocato in soprannumero nel ruolo ad esaurimento della carriera direttiva di cui alla tabella annessa alla legge medesima ed assegnato nella qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio in godimento, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

In corrispondenza alle unità collocate nel ruolo della carriera direttiva a norma del precedente comma, e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti nel ruolo della carriera di concetto altrettanti posti di qualifica corrispondente a quella rivestita dalle predette unità.

Art. 2.

È abrogato l'articolo 12 della legge sopracitata 6 marzo 1958, n. 199.